



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
03/08/2016 al nr. 354

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI.
MODIFICHE.**

Nr. Progr. **35**

Data **28/07/2016**

Seduta NR. **4**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **28/07/2016** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** Solita sala delle Adunanze, oggi **28/07/2016** alle ore **21:00** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ARCANGELI LUCIANO	S	PRETELLI GIACOMO	S	RENZI GINO	S
BRISIGOTTI ANDREA	S	FRANCA FRANCESCA	S		
GIANOTTI GIORDANO	N	SARTORI ANDREA	S		
LAZZARI ANDREA	S	BERZIGOTTI LORIS	S		
NANNI STEFANIA CINZIA	S	GORGOLINI MASSIMILIANC	S		

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:

GIANOTTI GIORDANO

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune, **DOTT. BARTOLUCCI ROMANO**.

In qualità di **SINDACO**, il **SIG. ARCANGELI LUCIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: **FRANCA FRANCESCA, GORGOLINI MASSIMILIANO, SARTORI ANDREA**.

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI. MODIFICHE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.02.2011 è stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione dei loculi cimiteriali;

Vista la deliberazione n.44 del 01.07.2016 con cui la Giunta Comunale propone al Consiglio di rideterminare la durata delle concessioni cimiteriali, al fine di assicurare una maggiore rotazione degli stessi;

Ritenuto, altresì di modificare l'articolo 10 del regolamento sopra citato al fine di garantire al concessionario, in caso di retrocessione, un equo rimborso;

Ritenuto pertanto di adottare alcune modifiche al testo vigente, provvedendo all'approvazione di un nuovo testo organico;

Visto il nuovo testo del Regolamento suddetto, composto di n.21 articoli, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (all.1);

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, a seguito di approfondito esame;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art.42, comma 2, lettera a);

Visto lo Statuto del Comune;

PROPONE

1. Di approvare il nuovo "Regolamento Comunale per le concessioni cimiteriali", composto da n. 21 articoli, allegato al presente atto a farne parte integrale e sostanziale (all.1) che recepisce le modifiche riportate in premessa;
2. Di revocare il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.02.2011.
3. di dare atto che Responsabile del procedimento è la Sig.ra Dalila Simoncini e che gli atti possono essere consultati presso l'Ufficio Segreteria.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore I - Amministrativo, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:
FAVOREVOLE.

IL RESP. SETTORE I - AMMINISTRATIVO
(F.to Francesca Giovagnoli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;

Si apre la discussione.

L'Assessore Andrea Brisigotti illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone l'argomento all'approvazione:

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVICIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Luciano Arcangeli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Romano Bartolucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **03/08/2016** al **18/08/2016**.

Macerata Feltria, li 03/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Romano Bartolucci

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, li 03/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, li 28/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Romano Bartolucci

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **35**

Data Delibera **28/07/2016**

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI. MODIFICHE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

**IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 28/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.to Francesca Giovagnoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

AII.1

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina le concessioni cimiteriali in uso, a privati ed a enti. Le concessioni cimiteriali disciplinate dal presente regolamento si riferiscono ai loculi e agli ossari.

Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n.1265, e successive modifiche ed aggiunte;
- al DPR 3 novembre 2000 n.396 sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al DPR 10 settembre 1990 n.285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteri".
- alla Legge Regionale n.3 del 1 febbraio 20015 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali."

Art. 3 – Concessioni cimiteriali.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi che gli ossari di nuova costruzione che quelli già concessi e che tornano nella disponibilità dell'Ente.

Art. 4 – Divieti di concessione.

Le concessioni cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con atto motivato, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 5 – Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono perfezionate con scrittura privata registrata solo in caso d'uso e sottoscritta dal Responsabile del Settore Amministrativo.

Art. 6 – Durata delle concessioni.

Le concessioni cimiteriali sono sempre temporanee, rinnovabili alla scadenza per un pari periodo e per una sola volta, ed hanno le seguenti durate:

- Loculi: 45 anni;
- Ossari: 60 anni;

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi e gli ossari torneranno nella piena disponibilità del comune.

L'assegnazione di nuovi loculi e ossari avverrà, nei termini e modi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale, attraverso un avviso pubblico e in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo del Comune.

Art. 7 – Tariffa delle concessioni

Le concessioni saranno stipulate con l'applicazione della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale al momento della costruzione. Le concessioni successive all'anno di costruzione saranno rivalutate secondo gli indici ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 8 – Responsabilità per danni

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 9 – Concessioni per tumulazioni provvisorie.

Le concessioni cimiteriali per le tumulazioni provvisorie sono consentite alle seguenti condizioni:

- a) che vengano autorizzate dal Comune ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbiano una durata non superiore a tre anni;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione rapportato al ...20%... della tariffa di cui al precedente articolo 7.

Al termine della concessione il beneficiario dovrà inoltre sostenere le spese per la disinfezione e restituire il loculo/ossario nello stesso stato in cui l'ha ottenuto.

Art. 10 – Restituzione.

E' possibile la risoluzione della concessione cimiteriale su richiesta del titolare o della persona avente titolo dalle risultanze del contratto di concessione. In tale caso il loculo o l'ossario torna nella piena disponibilità del Comune. Al rinunciatario verrà corrisposta una somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{A \times T}{N}$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni interi intercorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione

Tale somma, solo in caso di non utilizzo del loculo/ossario, sarà rivalutata in base all'indice ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tale somma, sia in caso di utilizzo che di non utilizzo del loculo/ossario non potrà comunque eccedere l'importo versato al momento della concessione.

In caso d'utilizzo, il rinunciatario dovrà inoltre sostenere le spese per la disinfezione e restituire il loculo/ossario nello stesso stato in cui l'ha ottenuto.

L'importo di cui sopra sarà restituito solo a seguito di nuova concessione da parte del Comune ad altro richiedente.

Per i loculi e gli ossari tornati nella disponibilità dell'ente la Giunta Comunale annualmente determinerà il canone della concessione.

In assenza della deliberazione di Giunta Comunale si dovranno intendere confermati gli importi dell'anno precedente.

Nel caso di nuova richiesta del rinunciatario di altro loculo/ossario, si procederà direttamente allo scomputo della somma dovuta sull'importo della nuova concessione.

**CAPO III
DIRITTO ALL'USO**

Art. 11 – Aveni diritto all'uso.

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e del suo gruppo familiare, salvo particolari limitazioni.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del concessionario il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti, collaterali fino al 2°e i loro coniugi, indicandoli nell'atto di concessione. Eventuali variazioni, sempre nell'ambito del gruppo familiare, potranno essere effettuate al momento della tumulazione.

Può essere altresì consentita la tumulazione di salme di persone al di fuori del nucleo familiare (es. convivente, persona benemerita...) in caso di motivata e documentata richiesta del concessionario.

I titolari per successione, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Comune.

Il titolare della concessione, che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività, il diritto d'uso è riservato ai rispettivi membri ai sensi del relativo statuto, fino a completamento della disponibilità dei loculi/ossari concessi.

Art.12 – Ammissione alla tumulazione.

Nei loculi ed ossari concessi sono ammesse salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino avere diritto in base a quanto stabilito nell'articolo precedente.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari di diritto è dato dall'ordine di premorienza.

Art.13 – Divieto di cessione della concessione.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, tra enti e comunità. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

In caso di cessione della concessione di loculi/ossari tra privati è disposta la revoca della concessione senza alcun rimborso e l'applicazione delle sanzioni indicate all'articolo 7bis del D. Lgs n.267/2000.

CAPO IV MANUTENZIONE

Art.14 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".

Art.15 – Doveri in ordine di manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragione di decoro, di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Comune potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art.16 – Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e i loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, ad ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Comune. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Comune con apposito atto motivato da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta, in applicazione delle tariffe in vigore al momento della costruzione rivalutate secondo gli indici ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo, dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza della precedente concessione.

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art.17 – Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili. Con lo stesso atto sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il “verbale di consistenza” di quanto è oggetto della concessione. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario dell' ASUR. Per lo scopo, nelle diffida di cui al precedente comma, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comunale per la inumazione.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 18– Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva ed abroga quello approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 21.02.2011.

Art. 19 – Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà inoltre pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 20 – Abrogazioni di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 21 – Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi dell' art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n.1265 e della legge 24 novembre 1981, n.689.